



Piano di Attuazione Regionale (PAR) Lazio 2014 – 2015

Garanzia Giovani



**Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa
ai servizi e alle misure del PAR Lazio 2014 – 2015
(DGR 223/2014 e smi)**

Avviso n. 6

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani
PON per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani
PON YEI



Sommario

Premessa	3
1) Oggetto e finalità dell'Avviso	4
2) Risorse	4
3) Destinatari	4
4) Titoli conseguibili e requisiti necessari	5
4.1) Apprendistato per l'alta formazione.....	5
4.2) Apprendistato per la ricerca	5
5) Beneficiari.....	6
6) Descrizione della Misura	7
6.1) Incentivi all'assunzione	7
6.2) Voucher formativi.....	9
7) Conseguimento del titolo e certificazione dei crediti e/o delle competenze	11
8) Modalità di partecipazione all'Avviso.....	11
9) Verifica dei requisiti.....	12
10) Consuntivazione dell'attività svolta e fatturazione.....	12
10.1) Incentivo all'assunzione.....	13
10.2) Voucher formativi	14
11) Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti	15
12) Aiuti di Stato	15
13) Cause di revoca del contributo	15
14) Controlli.....	16
15) Informazioni.....	17
16) Tutela della <i>Privacy</i>	17
17) Principali abbreviazioni.....	18
18) Quadro di riferimento normativo	18

Premessa

La Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 (GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013) delinea l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile promossa dalla precedente Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani fino a 29 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.

Il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014) 4969 del 11.07.2014, definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano. Il Programma nazionale prevede una serie di interventi rivolti ai giovani che non studiano, non partecipano a un percorso di formazione e non sono impegnati in un'attività lavorativa (cosiddetti NEET – "Not in Education, Employment or Training").

Con DGR n. 223 del 23 aprile 2014, come modificata dalla DGR n. 202 del 2015, la Regione Lazio, in qualità di Organismo Intermedio del Programma nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, di seguito, PON YEI, ha adottato il Piano di attuazione regionale per la Garanzia Giovani 2014 – 2015 (PAR Lazio). Il PAR Lazio contempla le misure previste nell'ambito del Programma nazionale ed in particolare:

- Accoglienza e informazione sul programma (scheda 1.A);
- Accesso alla garanzia, presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa (scheda 1.B);
- Orientamento specialistico o di II livello (scheda 1.C);
- Formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2.A);
- Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi (scheda 2.B);
- Accompagnamento al lavoro (scheda 3);
- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (scheda 4.A);
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (scheda 4.B);
- Apprendistato di alta formazione e di ricerca (scheda 4.C);
- Tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica (scheda 5);
- Servizio civile (scheda 6);
- Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (scheda 7);
- Mobilità professionale e transnazionale (scheda 8);
- Bonus occupazionale (scheda 9).

Attraverso il presente Avviso, nell'ambito della strategia di contrasto del fenomeno della disoccupazione giovanile e in coerenza con il proprio PAR, la Regione Lazio intende dare attuazione, alla Misura 4.C "Apprendistato di alta formazione e di ricerca" finanziando i correlati percorsi formativi.

1) Oggetto e finalità dell'Avviso

Il presente Avviso ha l'obiettivo di promuovere l'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca mediante la concessione di incentivi all'assunzione nonché il finanziamento di percorsi formativi in raccordo con le Università, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e gli enti di ricerca. L'obiettivo è garantire ai giovani assunti con questa tipologia di contratto una formazione coerente con le istanze delle imprese, conseguendo un titolo di studio in alta formazione o svolgendo attività di ricerca.

Nello specifico, si prevede l'erogazione di incentivi all'assunzione da destinare in quota parte all'impresa nonché di voucher formativi, indirizzati alle Università, agli ITS e agli enti di ricerca, a titolo di riconoscimento dei costi di personalizzazione dell'offerta formativa e delle spese di iscrizione del destinatario della misura (ad eccezione degli ITS), secondo le modalità illustrate al punto 6.

In particolare, sono previste le seguenti attività:

- progettazione ed erogazione di attività formativa individuale e/o specialistica addizionale rispetto alla formazione ordinamentale prevista dal percorso di studio intrapreso dal giovane;
- tutoraggio formativo individualizzato funzionale a favorire il raccordo tra competenze acquisite in ambito scolastico/universitario/di ricerca e competenze/abilità acquisite nel corso delle attività lavorative.

2) Risorse

Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al punto 1, in fase di prima attuazione, la Regione Lazio mette a disposizione uno stanziamento di risorse pari a € 4.000.000,00 a valere sui fondi stanziati per Garanzia Giovani sulla Misura 4 del proprio PAR.

La Regione si riserva di variare la dotazione del presente Avviso in ragione dell'andamento delle attività nell'ambito del PAR Lazio.

3) Destinatari

I destinatari sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni:

- a) che non siano iscritti a scuola né all'università, non lavorino e non seguano corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extracurricolare (*Not in Education, Employment or Training - NEET*);
- b) che abbiano aderito a Garanzia Giovani, e, nell'ambito del Patto di Servizio (di seguito "PdS") e del relativo Piano di Azione Individuale (di seguito "PAI"), sottoscritto presso un CPI del Lazio, devono aver scelto la misura di cui al presente Avviso oppure la misura 3 "Accompagnamento al lavoro" di cui all'Avviso n. 1 (approvato con DGR G08608 del 13/06/2014 e smi)
- c) che siano in possesso dei titoli di studio previsti dal Regolamento Regionale dei profili formativi dell'apprendistato 30/04/2015, n. 4 (di seguito "Regolamento regionale") di cui al punto 4).

In caso di rinuncia o rifiuto ingiustificato della misura proposta, il giovane decade da ogni beneficio e dal Programma Garanzia Giovani. Si specifica inoltre che i giovani in Cassa integrazione e in solidarietà non rientrano nella definizione di NEET e pertanto non accedono alla Garanzia Giovani.

4) Titoli conseguibili e requisiti necessari

4.1) Apprendistato per l'alta formazione

I titoli conseguibili con il contratto di apprendistato per l'alta formazione, oggetto del presente avviso sono:

- a) laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;
- b) master di I e di II livello;
- c) dottorato di ricerca;
- d) diploma ITS.

Per sottoscrivere un contratto di apprendistato di alta formazione per il conseguimento dei titoli di cui al presente punto, i giovani in possesso dei requisiti di cui al punto 3) devono possedere:

- diploma di istruzione secondaria superiore per il conseguimento dei titoli di cui alle lettere a) e d);

oppure

- laurea o laurea specialistica o laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico per il conseguimento dei titoli di cui alla lettera b);

oppure

- di laurea specialistica o laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico per il conseguimento del titolo di cui alla lettera c) e risultati idonei in esito ai bandi di selezione previsti dall'Università.

4.2) Apprendistato per la ricerca

Può essere altresì attivato un contratto di apprendistato per attività di ricerca per giovani in possesso dei seguenti titoli:

- a) diploma ITS;
- b) laurea;
- c) laurea specialistica;
- d) laurea magistrale;
- e) dottorato di ricerca.

5) Beneficiari

Possono presentare richiesta di attivazione della misura di cui al presente Avviso le imprese, aventi sede legale in uno stato dell'Unione europea e almeno una sede operativa nel territorio regionale, interessate ad assumere apprendisti con un contratto di alta formazione e ricerca presentando apposita domanda.

Tale richiesta presuppone la sottoscrizione, d'intesa tra impresa, Università/ITS/ente di ricerca e apprendista di un Piano Formativo Individuale (PFI), che sarà parte integrante del contratto di apprendistato (cfr. Allegato n. 1). In seguito all'approvazione della suddetta domanda, le imprese proponenti e le Università/ ITS /enti di ricerca potranno richiedere, rispettivamente, il pagamento dell'incentivo all'assunzione e dei voucher relativi alla copertura delle spese per la formazione, secondo le modalità stabilite nel presente Avviso.

Alla data di presentazione della domanda le imprese dovranno possedere, pena di inammissibilità, i seguenti requisiti:

- avere sede legale in uno stato dell'Unione europea e almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio;
- essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi;
- essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato;
- non essere sottoposti a procedure di fallimento o concordato preventivo;
- non aver sospeso la propria attività¹;
- non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004);
- non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici.

Il possesso di tali requisiti sarà attestato mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato (in tal caso deve essere allegata la relativa delega), corredata di copia del documento di identità del firmatario in corso di validità, autenticata ai sensi del DPR 445/2000, come meglio indicato al successivo punto 8. (cfr. Allegato n. 2)

¹ Impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha sospeso l'attività. Tra le cause di sospensione sono incluse le disposizioni dell'autorità amministrativa (sanitaria; di Pubblica Sicurezza, di polizia locale) e giudiziaria. Sono escluse invece le sospensioni di attività di breve periodo e quelle concernenti attività stagionali.

6) Descrizione della Misura

L'impresa che intende assumere un giovane, che abbia le caratteristiche di cui al punto 3, con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca definisce un PFI con l'Università, l'ITS o l'ente di ricerca, in conformità con gli artt. 23², 28³, 35⁴ del Regolamento regionale.

Il PFI, contenente gli elementi minimi indicati nei citati articoli del Regolamento regionale, dovrà essere presentato dall'impresa insieme con la domanda di adesione al presente Avviso.

Di seguito sono descritte in dettaglio le modalità di attivazione e realizzazione della misura 4.C sulla base delle differenti tipologie di azioni finanziabili a valere sul presente Avviso:

- incentivi all'assunzione rivolti alle imprese (cfr. punto 6.1);
- voucher rivolti alle Università, agli ITS e agli enti di ricerca (cfr. punto 6.2):
 - per la copertura delle spese relative alla personalizzazione dell'offerta formativa per i giovani;
 - voucher relativi alla copertura delle spese di iscrizione (ad eccezione degli ITS).

Ciascuna impresa può presentare più richieste di finanziamento di cui al presente Avviso, per i propri apprendisti. Per ciascun apprendista, possono essere richiesti contributi per un solo percorso di alta formazione e ricerca.

6.1) Incentivi all'assunzione

Obiettivi della misura	Promuovere l'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca sul territorio regionale, mediante la concessione di incentivi all'assunzione per le imprese aventi sede legale in UE e almeno una sede operativa nel Lazio.
-------------------------------	---

² "(...) il PFI è definito d'intesa con il Dipartimento universitario e contiene i seguenti elementi minimi: a) dati identificativi dell'università e dell'impresa; b) dati identificativi del tutor accademico e del tutor/referente aziendale e dei rispettivi ruoli; c) il titolo da conseguire; d) la durata del periodo di formazione dell'apprendistato di cui alla presente sezione; e) le modalità di erogazione della formazione con indicazione del numero di ore di formazione accademica e aziendale, tra loro integrate, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 20, comma 4, 21, comma 4, e 22, comma 5; f) il numero di CFU conseguibili in apprendistato di cui alla presente sezione; g) le competenze da acquisire durante il periodo di formazione dell'apprendistato di cui alla presente sezione."

³ "(...) il PFI è definito d'intesa con l'ITS e contiene i seguenti elementi minimi: a) dati identificativi dell'università e dell'impresa; b) dati identificativi del tutor accademico e del tutor/referente aziendale e dei rispettivi ruoli; c) il titolo da conseguire; d) la durata del periodo di formazione dell'apprendistato di cui alla presente sezione; e) le modalità di erogazione della formazione con indicazione del numero di ore di formazione accademica e aziendale, tra loro integrate, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 2; f) il numero di CFU conseguibili in apprendistato di cui alla presente sezione; g) le competenze da acquisire durante il periodo di formazione dell'apprendistato di cui alla presente sezione."

⁴ "(...) il PFI è definito d'intesa con l'ente di ricerca e contiene i seguenti elementi minimi: a) dati identificativi dell'ente di ricerca e dell'impresa; b) dati identificativi del tutor dell'ente di ricerca e del tutor/referente aziendale e dei rispettivi ruoli; c) la durata del periodo di formazione dell'apprendistato di ricerca; d) il progetto di ricerca; e) le modalità di erogazione della formazione interna con indicazione del numero di ore nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 34, comma 4; f) le competenze da acquisire durante il periodo di formazione dell'apprendistato di ricerca."

Beneficiari	Datori di lavoro/impresе interessati ad assumere, con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, i giovani aventi i requisiti di cui punto 3.
Destinatari	Giovani aventi i requisiti di cui al punto 3.
Contenuti e caratteristiche della misura	<p>E' prevista l'erogazione di un incentivo all'assunzione di € 3.000,00 erogabile <i>una tantum</i>, come meglio specificato al punto 10.1.</p> <p>L'incentivo oggetto del presente Avviso è compatibile con le agevolazioni derivanti da misure di carattere generale, quali sgravi contributivi e fiscali, che non si configurino come aiuti di stato ed è altresì integrabile con altri finanziamenti finalizzati all'inserimento occupazionale con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr. programma FIO scuola e università). L'incentivo all'assunzione descritto nel presente Avviso non può, invece, essere cumulato con misure previste, per gli stessi fini, dalla Regione Lazio o da altre Amministrazioni Pubbliche.</p> <p>E' escluso, infine, che le imprese che assumono giovani con contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca possano beneficiare anche del bonus di cui alla misura 9 del PON YEI.</p> <p>Il contributo all'assunzione non spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; ▪ se il datore di lavoro abbia in corso procedure di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex artt. 1 e 3 della Legge 23 luglio 1991, n.223 o Cassa integrazione in deroga, salvi i casi in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva, purché tale possibilità sia prevista nell'accordo sindacale sottoscritto dall'impresa.
Parametri di costo:	<p>L'ammontare dell'incentivo per singolo apprendista è pari a € 3.000,00. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale, con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro. In tal caso, l'importo dell'incentivo è moltiplicato per la percentuale di part-time.</p> <p>L'incentivo è erogato nel rispetto delle previsioni di cui ai Regolamenti CE n. 1407/2013 e 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli Aiuti di importanza minore ("de minimis"), per la quale si rimanda al punto 12.</p>
Termini di avvio e realizzazione della misura	L'incentivo potrà essere richiesto dopo la fine della prima annualità di contratto, secondo le modalità descritte al punto 10.1.

<p>Criteri di riconoscimento dell'incentivo</p>	<p>Il diritto ad ottenere l'incentivo sorge a seguito dell'avvenuta sottoscrizione, nell'ambito del periodo di realizzazione della misura (ossia entro 4 mesi dalla stipula del PdS e del relativo PAI), di un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, anche in presenza del differimento del termine di assunzione e frequentazione di almeno il 50% delle ore di formazione previste dal PFI. Il pagamento dell'incentivo potrà essere richiesto solo nel caso in cui il giovane abbia frequentato almeno il 50% delle ore di formazione previste dal PFI (cfr. punto 10.1)</p>
--	---

6.2) Voucher formativi

<p>Obiettivi della misura</p>	<p>La misura finanzia la progettazione ed erogazione dell'attività formativa individuale e/o specialistica addizionale alla formazione ordinamentale prevista dal percorso di studio intrapreso dal giovane, nonché il tutoraggio formativo individualizzato, funzionale a favorire il raccordo tra competenze acquisite in ambito formativo/universitario/di ricerca e competenze/abilità acquisite nel corso delle attività lavorative.</p>
<p>Beneficiari</p>	<p>Ai fini della riconoscibilità dei voucher, le istituzioni formative eroganti i percorsi formativi sono: le Università, ITS e enti di ricerca, aventi sede nel territorio della Regione Lazio.</p>
<p>Destinatari</p>	<p>Giovani aventi i requisiti di cui al punto 3.</p>
<p>Contenuti e caratteristiche della misura</p>	<p>E' prevista l'erogazione di voucher formativi a copertura sia delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza dei diversi percorsi, sia di quelle necessarie alla copertura dell'attività formativa individuale. Sono escluse dal voucher le spese di iscrizione ai percorsi ITS.</p> <p>E' possibile riconoscere il voucher:</p> <p>a) nell'ambito di contratti di apprendistato di alta formazione, finalizzati al conseguimento dei seguenti titoli di studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ laurea; ▪ laurea magistrale; ▪ laurea magistrale a ciclo unico per studenti universitari che abbiano già conseguito almeno n.120 (centoventi) Crediti Formativi Universitari (CFU); ▪ master di I e di II livello; ▪ dottorato di ricerca; ▪ diploma ITS; <p>b) nell'ambito di contratti di apprendistato per attività di ricerca, per</p>

	<p>soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ diploma ITS; ▪ laurea; ▪ laurea specialistica; ▪ laurea magistrale; ▪ dottorato di ricerca. <p>La misura è da ritenersi conclusa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ al conseguimento del titolo di studio o alla conclusione dell'attività di ricerca; ▪ qualora gli obiettivi formativi vengano raggiunti prima dei termini fissati dal contratto; ▪ in caso di interruzione del percorso prima della data di conclusione prevista per la parte formativa del contratto (cfr. punto 10.2); ▪ in caso di mancato conseguimento del titolo nei termini previsti e comunque entro la fine del contratto.
<p>Parametri di costo:</p>	<p>E' prevista l'erogazione di voucher formativi a copertura delle seguenti spese:</p> <p>a) voucher per "servizi formativi individuali": per l'erogazione dei servizi di attività formativa individuale, previsti nel PFI, fino ad un importo massimo di € 2.000,00 annui;</p> <p>b) voucher per "iscrizione e frequenza": a rimborso delle spese sostenute nel/gli A.A. in cui ricade il contratto di apprendistato, per l'iscrizione e la frequenza del percorso formativo prescelto, per un importo massimo di € 1.000,00 annui. Dal rimborso delle spese di iscrizione e frequenza sono esclusi gli ITS.</p> <p>Tali voucher saranno erogati a cadenza annuale per la durata del percorso formativo, fino ad un massimo di 24 mesi.</p> <p>In merito ai corsi di apprendistato per l'alta formazione, i quali prevedono quindi il conseguimento di un titolo, il parametro di riferimento per l'erogazione dei voucher è l'anno formativo/ accademico frequentato dal giovane.</p> <p>Nel caso di apprendistato per attività di ricerca il termine di riferimento è invece l'anno solare, da intendersi come i 365 giorni successivi all'inizio del contratto.</p> <p>I voucher di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro (con l'eccezione degli ITS, per cui non è ammesso il rimborso delle spese d'iscrizione) e devono rispettare i seguenti parametri di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ UCS ora/corso € 117 (fascia B) o € 146,25 (fascia A); ▪ UCS ora/allievo € 0,80.

Termini di avvio e realizzazione della misura	La stipula del contratto di apprendistato di alta formazione dovrà avvenire entro il termine dei 4 mesi successivi alla data di sottoscrizione del PdS e del relativo PAI.
Criteri di riconoscimento del rimborso	<p>I voucher per “iscrizione e frequenza” saranno riconoscibili (ad eccezione degli ITS) solo qualora il destinatario abbia frequentato almeno il 50% delle ore di formazione previste dal PFI per ogni annualità ammessa al finanziamento, per una durata massima di 24 mesi (cfr. punto 10.2).</p> <p>I voucher per “servizi formativi individuali” saranno riconoscibili, per una durata massima di 24 mesi qualora l’Università, l’ITS o l’ ente di ricerca, abbia erogato almeno il 50% delle ore di servizi formativi individuali previsti dal PFI, per ogni annualità ammessa al finanziamento, al fine di assicurare uno stretto raccordo tra l’attività formativa e le competenze/abilità acquisite grazie all’esperienza lavorativa.</p> <p>L’erogazione del voucher formativo avverrà al termine di ciascun anno accademico/formativo/solare secondo quanto previsto al punto 10.2</p>

7) Conseguimento del titolo e certificazione dei crediti e/o delle competenze

I titoli di cui al punto 4.1 lett. a), b), c), e d) si conseguono a seguito dell’esito positivo delle prove finali di accertamento delle competenze acquisite verificate secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti ai sensi dagli artt. 25, comma 1 e 30, comma 1 del Regolamento regionale.

Qualora l’apprendista non completi il percorso formativo per interruzione del rapporto di lavoro ovvero non consegua il titolo previsto, le competenze eventualmente acquisite possono essere oggetto di certificazione ai sensi degli artt. 25, comma 2 e 30, comma 2 del Regolamento regionale.

Le competenze acquisite nell’ambito di contratti di apprendistato per attività di ricerca (cfr. punto 4.2), possono essere oggetto di certificazione ai sensi dell’art. 37, comma 2 del Regolamento regionale.

8) Modalità di partecipazione all’Avviso

L’Avviso opera con modalità “a sportello”. Le imprese di cui al punto 5 potranno presentare la propria domanda di adesione in qualsiasi momento.

La domanda deve essere presentata, con tutti gli allegati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano all’ufficio accettazione posta della Regione Lazio, in busta sigillata in modo tale da garantirne l’integrità al seguente indirizzo: “REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE LAVORO – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 – ROMA.”

In caso di spedizione tramite posta raccomandata R/R farà fede il timbro di accettazione dell’ufficio postale della Regione per avvenuta ricezione. La busta dovrà inoltre recare, a pena di inammissibilità, l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Garanzia Giovani. Avviso n. 6. Misura: Apprendistato per l’ alta formazione e la ricerca (scheda 4.C). GARANZIA GIOVANI”.

Le domande che pervengano con modalità differenti rispetto a quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

Le imprese che intendono attivare le tipologie di azioni finanziabili a valere sulla misura 4.C, devono, a pena di inammissibilità:

- presentare apposita domanda compilando l' Allegato n.2 (Domanda di adesione), riportando i dati identificativi di:
 - impresa;
 - Università/ITS/ente di ricerca;
 - giovane/i candidato/i alla sottoscrizione del contratto di apprendistato;
- allegare:
 - PFI relativo a ciascun giovane sottoscritto da tutti i soggetti contraenti (cfr. Allegato n. 1);

La domanda di adesione, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o soggetto in possesso di specifica delega) dell'impresa, allegando la fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario, autenticata ai sensi del DPR 445/2000.

L'impresa richiedente sarà ritenuta responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite.

9) Verifica dei requisiti

L'ammissibilità delle domande viene accertata dalla Direzione Regionale Lavoro, attraverso un nucleo di valutazione appositamente costituito, che verifica:

- il rispetto dei requisiti di ammissibilità delle imprese specificati al punto 5;
- la completezza della domanda e le modalità di presentazione secondo quanto specificato al punto 8;
- la completezza del PFI e la sua coerenza rispetto al titolo in esito/all'attività di ricerca.

L'esito della valutazione viene disposto con apposito atto del Direttore regionale competente in materia di lavoro.

10) Consuntivazione dell'attività svolta e fatturazione

Per la definizione degli importi massimi ammissibili a finanziamento, l'Avviso si avvale dell'adozione di parametri di costo nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dalla normativa comunitaria attraverso il ricorso alle UCS.

L'adozione del costo standard ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo. I soggetti accreditati interessati danno prova del corretto svolgimento dell'operazione e del raggiungimento dei risultati, secondo quanto stabilito nei punti precedenti.

Tuttavia, sebbene l'adozione del costo standard ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, devono comunque rimanere inalterati i presupposti e i requisiti necessari per una sana gestione finanziaria e, nello

specifico, la trasparenza, l'economicità e adeguati controlli, in attuazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali.

10.1) Incentivo all'assunzione

In seguito all'approvazione della domanda di attivazione della misura di cui al presente Avviso, l'impresa potrà chiedere il versamento dell'incentivo di cui al punto 6.1 entro il giorno 10 del mese successivo alla conclusione della prima annualità di contratto, solo qualora l'apprendista abbia frequentato almeno il 50% delle ore di formazione previste dal PFI.

Per ottenere l'incentivo, l'impresa è tenuta a inviare la seguente documentazione

- a) domanda di erogazione dell'incentivo secondo il format in allegato (cfr. Allegato n.3);
- b) copia conforme del contratto di apprendistato sottoscritto dal giovane;
- c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 in merito a quanto stabilito ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 190/2012 sulla non sussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti della Direzione Regionale Lavoro;
- d) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 in merito a quanto stabilito ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, attestando di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Regione Lazio, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione", c.d. clausola *anti-pantouflage*;
- e) per ogni destinatario della misura di cui al presente Avviso, copia conforme all'originale del registro presenze/attività debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o suo delegato dell'Università, dell'ITS o dell'ente di ricerca, dal quale risulti la frequenza di almeno il 50% delle ore di formazione previste dal PFI da parte dell'apprendista (cfr. Allegato n. 4). L'originale del predetto Allegato n. 4 deve essere conservato a cura dell'Università, dell'ITS o dell'ente di ricerca erogante il percorso formativo;
- f) copia conforme della scheda di rilevazione presenze attività di formazione aziendale debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, o suo delegato (cfr. Allegato n.5);
- g) eventuale ulteriore documentazione come da "Manuale operativo per l'attuazione del PAR Lazio 2014-2015".

La Regione Lazio, verifica d'ufficio, mediante il sistema delle comunicazioni obbligatorie (SIL), l'avvenuta attivazione del contratto di lavoro acquisendo gli estremi della comunicazione obbligatoria.

La documentazione per la richiesta di pagamento dovrà essere presentata, a mano oppure a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Regione – Direzione Regionale Lavoro.

L'invio dovrà recare sulla busta l'indicazione del mittente e la dicitura "Garanzia Giovani. Avviso n. 6. Misura: Apprendistato di alta formazione e ricerca (scheda 4.C). GARANZIA GIOVANI – Richiesta assegnazione incentivo assunzione".

Nelle ipotesi di conclusione anticipata del rapporto di lavoro per dimissioni, recesso consensuale, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, l'erogazione dell'incentivo sarà disciplinata come segue:

- nel caso in cui il giovane abbia frequentato meno del 50% delle ore di formazione previste dal PFI non sarà riconosciuto alcun incentivo all'impresa;
- nel caso in cui il giovane abbia frequentato almeno il 50% delle ore di formazione previste dal PFI l'incentivo sarà riconosciuto nella sua totalità alle condizioni sopra descritte.

10.2) Voucher formativi

L'erogazione dei voucher di cui al punto 6.2 è riconosciuta al termine di ciascun anno accademico/formativo/solare secondo le seguenti regole:

- nel caso in cui il giovane abbia frequentato meno del 50% delle ore di formazione previste dal PFI per ogni annualità, non sarà corrisposto alcun voucher;
- nel caso in cui il giovane abbia frequentato almeno il 50% delle ore di formazione previste dal PFI per ogni annualità, sarà riconosciuto il 100% dell'importo del voucher;

L'Università, l'ITS o l'ente di ricerca dovrà presentare alla Direzione Regionale Lavoro, ai fini del rimborso del voucher, la seguente documentazione:

- modulo richiesta di pagamento del voucher (cfr. Allegato n. 6), con allegata fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (legale rappresentante dell'Università, dell'ITS o dell'ente di ricerca erogatore del corso, o suo delegato), autenticata ai sensi del DPR 445/2000;
- idonea documentazione fiscale (fattura/nota di addebito) intestata alla Regione, in regola con le normative sull'IVA e sul bollo, per l'importo pari al contributo pubblico riconosciuto ad ogni utilizzatore di voucher. Il documento fiscale deve indicare i riferimenti dell'Avviso, al codice del corso ed eventuale edizione, al titolo dell'intervento formativo e ad ogni utilizzatore del voucher, indicando per ciascuno di essi nominativo, numero di voucher e importo pubblico riconosciuto;
- per ogni destinatario della misura di cui al presente Avviso, copia conforme all'originale del registro presenze/attività debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, o suo delegato dell'Università, dell'ITS o dell'ente di ricerca, dal quale risulti la frequenza di almeno il 50% delle ore di formazione previste dal PFI da parte dell'apprendista (cfr. Allegato n. 4). L'originale del predetto Allegato n. 4 deve essere conservato a cura dell'Università, dell'ITS o dell'ente di ricerca erogante il percorso
- copia conforme della scheda di rilevazione presenze attività di formazione aziendale debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, o suo delegato (cfr. Allegato n.5);
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 in merito a quanto stabilito ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 190/2012 sulla non sussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Università, dell'ITS o dell'ente di ricerca e i dirigenti e i dipendenti della Direzione Regionale Lavoro .

Inoltre, per ottenere il **voucher per “iscrizione e frequenza”**, dovrà anche essere presentato:

- documento attestante le spese di iscrizione.

Si precisa che dal rimborso delle spese di iscrizione e frequenza sono esclusi gli ITS.

Nel caso in cui più apprendisti partecipino allo stesso percorso formativo sarà sufficiente compilare una sola domanda di voucher. Potranno essere previste edizioni diverse per ciascun apprendista così da personalizzare l'articolazione temporale e le sedi di svolgimento della formazione.

La documentazione per i rimborsi dovrà essere presentata, a mano oppure a mezzo lettera raccomandata A.R., entro il giorno 10 del mese successivo a quello di conclusione della primo anno accademico/formativo/solare alla Regione – Direzione Regionale Lavoro.

L'invio dovrà recare sulla busta l'indicazione del mittente e la dicitura “Garanzia Giovani. Avviso n. 6. Misura: Apprendistato di alta formazione e ricerca (scheda 4.C). GARANZIA GIOVANI – Richiesta assegnazione voucher”.

11) Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti

Ai fini della regolazione dei rapporti tra Regione Lazio e i soggetti beneficiari del presente Avviso e della definizione delle modalità di attuazione degli interventi, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, è prevista la sottoscrizione per accettazione di una convenzione (cfr. Allegato n.7).

12) Aiuti di Stato

L'incentivo all'assunzione in apprendistato sarà oggetto di agevolazione ai sensi del Regolamento (CE) 1407 e 1408 del 2013 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”. In particolare, a norma dell'art. 3, comma 2 del Regolamento 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro (ovvero i 100.000,00 euro per le imprese del settore trasporto su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il beneficiario dovrà, pertanto, produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti che sono rispettati i vincoli propri del regime in questione. Al momento della erogazione, allo scopo di verificare che l'entità del contributo rispetti i parametri sopra descritti, la Regione Lazio si riserva di effettuare specifici controlli.

13) Cause di revoca del contributo

L'erogazione dell'incentivo/voucher non sarà dovuta nei casi in cui:

- siano stati forniti dall'impresa e dall'Università/ITS/ente di ricerca dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte, incomplete o non più corrispondenti al vero;
- l'impresa abbia perso i requisiti di cui al punto 5 o la cessazione della sua attività non consenta la verifica dell'effettivo svolgimento degli interventi e/o della regolarità della consuntivazione degli stessi qualora già presentata;

- non venga presentata la documentazione prevista comprovante lo svolgimento delle attività e, per le azioni soggette a rendicontazione, anche delle spese sostenute, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso o in successivi documenti riguardanti le modalità di gestione, rendicontazione e controllo;
- il soggetto beneficiario interessato non consenta l'effettuazione dei controlli o non produca la documentazione a tale scopo necessaria.

In tutti i casi in cui la Regione Lazio dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico delle imprese, delle Università/ITS/enti di ricerca procederà, previa comunicazione, al blocco dei successivi rimborsi e alla apertura di apposito procedimento amministrativo di controllo, come da determinazione B06163/2012, e, nei casi in cui i rilievi accertati in esito al procedimento dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti.

14) Controlli

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell'ambito del POR FSE Lazio 2007 – 2103⁵ e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli:

- controlli documentali – volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolarità della realizzazione delle misure conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento;
- verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta;
- verifiche *in loco* – mirate a verificare l'effettivo e regolare svolgimento delle misure;
- verifiche di regolarità didattico/amministrativa in itinere – mirate alla verifica dell'effettivo svolgimento delle attività formative.

I soggetti beneficiari del contributo pubblico previsto nell'ambito del presente Avviso, dovranno dotarsi di un sistema contabile distinto o di un'adeguata codificazione contabile, coerentemente con lo schema di piano finanziario di cui alla Direttiva regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi adottata con Determinazione B06163 del 17 settembre 2012, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli.

Tutta la documentazione di progetto, e in particolare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività (ad esempio, il registro delle presenze e delle attività) dovrà essere conservata presso la sede dell'impresa (per ciò che riguarda le ore di apprendistato in azienda) e presso la sede dell'Università, dell'ITS o dell'ente di ricerca (per quel che concerne le attività di formazione e tutoraggio) per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e resa disponibile ai fini dei controlli di

⁵ Conformemente con quanto stabilito all'art. 6 della convenzione tra il MLPS e la Regione Lazio, approvata con Determinazione G06086 del 23 aprile 2014, nelle more di adozione del Sistema di gestione e controllo (di seguito, Si.Ge.Co) regionale 2014 – 2020, la Regione utilizza il Si.Ge.Co già in uso nell'ambito della programmazione 2007 – 2013.

competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti che potranno essere espletati nel medesimo arco temporale.

15) Informazioni

Il presente Avviso, i relativi allegati, le Linee guida, il Manuale operativo, la normativa e altra documentazione di riferimento sono disponibili sul portale regionale "Garanzia Giovani" sito www.regione.lazio.it/garanziegiovani. Inoltre, per informazioni sono disponibili i seguenti riferimenti in relazione alle diverse fasi di attuazione delle misure:

- garanziegiovani_programmazione@regione.lazio.it
- garanziegiovani_attuazione@regione.lazio.it
- garanziegiovani_controlli@regione.lazio.it
- garanziegiovani_monitoraggio@regione.lazio.it

16) Tutela della Privacy

Ai sensi della DGR n. 551 del 5/12/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione Lazio. La Direzione Regionale Lavoro è responsabile del trattamento dei dati.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti. Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Lazio.

L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti. La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Lazio, con sede in 00145 Roma, via R. Raimondi Garibaldi n. 7 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d. lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:

- ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione;
- della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

17) Principali abbreviazioni

CE	Commissione Europea
CPI	Centro per l'Impiego
FSE	Fondo Sociale Europeo
MLPS	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
NEET	Not in Employment, Education, or Training
OI	Organismo Intermedio
OMLS	Operatore del Mercato del Lavoro con competenze Specialistiche
PAR Lazio	Piano di Attuazione Regionale 2014 – 2015
PON	Programma Operativo Nazionale
PON YEI	Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani
POR	Programma Operativo Regionale
SAP	Scheda anagrafica professionale
UE	Unione Europea
UCS	Unità di costo standard
YEI	Youth Employment Initiative

18) Quadro di riferimento normativo

- Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani

- che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolare modo l'art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e per il rafforzamento della ricerca;
 - Decisione C(2014)4969 del 11 luglio 2014 di approvazione del PON Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - Statuto della Regione Lazio;
 - Vademecum per l'ammissibilità della spesa al P.O. FSE 2007–2013 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale approvato dal Tavolo Permanente FSE (Ministero del Lavoro e Coordinamento tecnico delle Regioni Commissione IX) il 27 febbraio 2008, dal Sottocomitato Risorse Umane il 9 luglio 2009 e integrato e modificato il 2 novembre 2010;
 - legge 16 aprile 1987, n. 183 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" in particolare l'articolo 5 che istituisce il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
 - legge 19 luglio 1993, n. 236 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" e s.m.i., in particolare l'articolo 9;
 - legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e s.m.i.;
 - legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e s.m.i.;
 - decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 "Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e s.m.i.;
 - decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
 - decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i.;
 - legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e s.m.i., in particolare modo l'articolo 32;
 - decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" e s.m.i.;
 - legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.;
 - legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
 - decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";
 - decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di

- Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” come convertito con modificazioni come convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
- decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” come convertito con modificazioni dalla l. 16 maggio 2014, n. 78;
 - legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”;
 - legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
 - decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, in particolare l’art. 47, comma 5;
 - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
 - decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”;
 - decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 11 aprile 2008 concernente “l’Istituzione dell’elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca”;
 - decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
 - il decreto interministeriale 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
 - legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro” e s.m.i.;
 - legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie” e in particolare l’articolo 2, comma 115, lettere a), b) e c);
 - regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
 - Regolamento regionale 30 aprile 2015, n. 4 “Regolamento dei profili formativi dell’apprendistato”;